



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEGLI ORARI
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Approvato con deliberazione consiliare nr.69 del 22.12.1999

Modificato con deliberazione consiliare nr.11 del 25.02.2000

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI
ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

Art. 1 FASCIA ORARIA

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno successivo.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 08.00 alle ore 04.00 del giorno successivo.

Art. 2 APERTURA GIORNALIERA

1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 7 ore anche non consecutive ed una apertura massima di ore 22.
2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 5 ore ed un'apertura massima di 12 ore, anche non consecutive.
3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago.
4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo 7 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 3 ACCESSO AI LOCALI DEL PUBBLICO ESERCIZIO

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 della Legge 287/91 l'orario comunicato al Comune nel rispetto dell'art. 2, s'intende come di norma applicato e costituisce termine per l'accesso ai locali da parte della clientela.
2. Il termine per lo sgombero del locale viene fissato in un'ora.

Art. 4 CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Per tutti gli esercizi è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, a scelta dell'esercente; è data facoltà di effettuare un'ulteriore giornata di chiusura, anche intera, in aggiunta a quella obbligatoria, non necessariamente consecutiva.
2. La comunicazione al Comune inerente la giornata di chiusura obbligatoria e dell'eventuale giornata di chiusura aggiuntiva, deve essere effettuata almeno 7 giorni prima che sia data applicazione al turno obbligatorio e/o facoltativo prescelto.

Art. 5 AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria e nel rispetto dell'apertura massima giornaliera, nonché in osservanza del turno di chiusura prescelto, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato in forma continuata, con il limite rappresentato dall'orario minimo e massimo di cui all'art. 2. E' fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere

per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Qualora la sospensione debba protrarsi per più di un mese, l'operatore deve darne notizia all'Amministrazione, 10 giorni prima dell'inizio della sospensione.

2. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, nonché l'eventuale chiusura facoltativa, in aggiunta a quella obbligatoria.

Art. 6 ORARI DELLE ATTIVITA'MISTE

1. Qualora nei medesimi locali vengano esercitate in forma mista le attività di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b) e d) della L. 287/91, l'attività prevalente, quale determinata dall'esercente, determina l'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura.
2. L'orario dell'attività prevalente deve essere comunicata dall'esercente al Comune.
3. E' vietato un orario differenziato.

Art. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) Le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
 - b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 17/97, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
 - c) Le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie;
 - d) Le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
 - e) L'attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - f) Le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 - g) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
 - h) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

Art. 8 SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nell'Ordinanza sindacale di esecuzione, si applica l'art. 37, commi 7, 9, 10 e 11, della Legge Regionale 19 aprile 1999, n. 8.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate da una norma di legge o regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa da lire 100.000.= a lire 1.000.000.=, ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.P.C.